


13.11.2001  
n. 18/2001 al semin. dell'Ent. 17  
Delle leggi 30 giugno 1986

ACCORDO



Il giorno 21 del mese di marzo 2001 in Palermo, tra le organizzazioni Sindacali Provinciali, Filcams - Cgil rappresentata da Antonio Palazzo, Fisascat - Cisl rappresentata da Rosario Lo Proto, Uiltucs - Uil rappresentata da Pietro La Torre, da una parte, e dall'altra Confcommercio Provinciale rappresentata da Roberto Helg, Confesercenti Provinciale rappresentata da Giovanni Felice.

Premesso che

Nel corso di questi anni le parti si sono più volte incontrate per definire obiettivi comuni per una strategia di rilancio del settore terziario a Palermo e nella sua provincia nonché per attivare un tavolo permanente di consultazione e concertazione sulle politiche del settore, a tutela dei propri rappresentanti anche attribuendo la giusta importanza al ruolo dell'Ente Bilaterale Provinciale del Terziario quale strumento per un'azione organica.

A conferma di ciò si evidenziano le ampie attribuzioni assegnate all'Ente Bilaterale anche in tema di assistenza contrattuale su materie di notevole spessore ed importanza quali a puro titolo di esempio, le controversie, i C.F.L., l'apprendistato, la sicurezza, la previdenza integrativa, il lavoro nero e la sua emersione e tutti i temi connessi al mercato del lavoro.

Le parti come sopra rappresentate si sono incontrate per definire un accordo provinciale che, partendo dalle seguenti considerazioni politiche, possa costituire le condizioni per la reale concretizzazione degli obiettivi fissati:

- è comune volontà delle parti di dare piena, completa e corretta applicazione degli accordi nazionali e regionali sottoscritti;
- con il presente accordo intendono affermare condizioni di relazioni sindacali sul territorio provinciale, coerenti con una positiva reciproca affermazione dei ruoli ricoperti;
- il quadro di riferimento del presente accordo sono gli assetti contrattuali (CCNL vigenti) conseguenti al protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, quello sul patto del lavoro del 24 settembre 1996 ed il successivo, cosiddetto di Natale sottoscritti dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali;
- è comune volontà delle parti adeguare sempre più la disciplina contrattuale alla peculiare realtà di Palermo e della sua provincia anche per valorizzare le specificità su

2

cui dovrà svilupparsi l'intervento ed agli stati di difficoltà che si potranno riscontrare in aree e settori del comparto.

Le parti si danno atto che il presente accordo ha lo scopo di realizzare una gestione delle politiche attive del mercato del lavoro per una migliore applicazione delle flessibilità della prestazione lavorativa, nel rispetto delle normative contrattuali e di legge, al fine di migliorare le condizioni di impiego del settore;

intendono inoltre sviluppare tutte le attività di servizio nel costituito Ente Bilaterale Provinciale del Terziario che consentono di realizzare forme e modalità per una migliore gestione dell'avviamento al lavoro attraverso i contratti di formazione, i contratti a tempo determinato, i contratti part - time, l'apprendistato, nonché sulle normative inerenti il riallineamento e/o emersione etc..

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

#### Diritti di informazione

Le parti convengono di dare applicazione a quanto previsto dai C.C.N.L. in tema di informazione e concordano di convocare annualmente un'assemblea generale "giornata del commercio palermitano" nel corso della quale i Presidenti delle associazioni datoriali di categoria ed i Segretari Generali presenteranno all'intero sistema commerciale analisi e valutazioni sullo stato del comparto sia dal punto di vista occupazionale che produttivo per poi predisporre un rapporto realizzato a cura dell'Osservatorio dell'Ente Bilaterale che organizzerà l'iniziativa.

#### Utilizzo degli impianti

Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai vigenti C.C.N.L. e dalla nuova normativa regionale in tema di commercio e quindi di utilizzo degli impianti, le parti concordano di avviare un monitoraggio sulla condizione determinatasi a seguito della nuova legislazione al fine di predisporre un documento unitario nel quale si affrontino compiutamente le nuove problematiche emerse dopo la fase di prima applicazione.

#### Politica attiva del lavoro

In relazione a quanto previsto dai vigenti C.C.N.L., le parti si danno reciprocamente atto di avere inteso dare mandato all'Ente Bilaterale Provinciale del Terziario per lo

3

studio e la elaborazione di proposte relative alle materie contenute nel suddetto capitolo anche per i singoli aspetti di carattere settoriale.

Le parti altresì si impegnano a realizzare appositi incontro sulle elaborazioni proposte dall'Ente per stabilire le eventuali realizzazioni di iniziative connesse con quanto elaborato.

Premesso quanto sopra:

per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per gestire le necessarie assistenze ai reciproci associati, viene istituita una quota contrattuale provinciale dello 0,40% (zerovirgolaquarantapercento) di cui lo 0,20% (zerovirgolaventipercento) a carico dei lavoratori non iscritti al Sindacato e 0,20% (zerovirgolaventipercento) a carico dei datori di lavoro da determinarsi con gli stessi criteri di calcolo e le stesse modalità previste per l'Ente Bilaterale.

La quota contrattuale a carico degli imprenditori verrà ripartita fra Confcommercio e Confesercenti secondo le seguenti parti: Confcommercio 2/3 (dueterzi), Confesercenti 1/3 (unterzo).

Per le OO.SS.LL. Provinciali la quota contrattuale a carico dei lavoratori sarà ripartita in tre parti uguali (Filcams 1/3, Fisascat 1/3, Uiltucs 1/3).

Le parti si impegnano ad assicurare il funzionamento dell'Ente e delle Commissioni ad esso demandate nonché a fornire tutti i servizi derivanti dall'attuale C.C.N.L. e dagli accordi sottoscritti fra le parti contraenti il presente accordo a livello nazionale, regionale e provinciale.

La quota contrattuale sopra indicata è da considerarsi integrazione al minimo contrattuale e decorrerà dal 1° marzo 2001.

Le parti tenuto conto che l'Ente Bilaterale si è costituito nel luglio 1997 ed è operativo, con l'obiettivo comune:

- del raggiungimento di sempre migliori relazioni sindacali ;
  - dell'estensione a tutte le imprese ed ai loro dipendenti del settore terziario dei servizi forniti dall'Ente Bilaterale Provinciale Terziario;
  - dell'applicazione integrale e corretta dei C.C.N.L. per l'accesso ai benefici di legge
- concordano che le quote già accantonate e non versate all'Ente Bilaterale dovranno essere accreditate entro e non oltre il 31/12/2001 al fine di evitare eventuali conseguenze civili e penali anche in caso di vertenze individuali.

Concordano che in applicazione di quanto previsto dai C.C.N.L. i lavoratori che operano nella provincia di Palermo dipendenti da aziende che hanno la sede legale

4

fuori dalla provincia sono tenuti al rispetto degli accordi e quindi versate le somme trattenute all'Ente Bilaterale Provinciale Terziario.

- per le aziende che non abbiano trattenuto e accantonato i contributi dovuti all'Ente Bilaterale le parti concordano di determinare entro il mese di marzo 2001 un orientamento su tutte le quote non versate anche ricercando accordi di rateizzazione e/o in sanatoria per i periodi pregressi.

Piero Letem

F. V. M.

Siv. M. A.

F. V. M.

F. V. M.